



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile**, nella persona del

Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 8377/2019 Ruolo Generale promossa

D A

██████████ S.r.l. (P. IVA ██████████) in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to

██████████ per procura in atti

**ATTRICE**

c o n t r o

██████████ S.r.l. (P. IVA ██████████) in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to

██████████ per procura in atti

**CONVENUTA**

e nei confronti di

██████████ S.r.l. (P. IVA ██████████) in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to

██████████ e dall'Avv.to ██████████

██████████ per procura in atti

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 8377/2019

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Vendita di cose mobili



- 2 -

**TERZA CHIAMATA**

e nei confronti di

██████████ S.p.a. (P. IVA ██████████) in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to  
██████████ per procura in atti

**TERZA CHIAMATA**

In punto: Vendita di cose mobili

**CONCLUSIONI****Dell'attrice**

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza ed  
eccezione disattesa, e per i motivi esposti in tutti gli scritti difensivi:*

*in via preliminare si dichiara di non accettare il contraddittorio su  
eventuali domande nuove formulate dalle parti con le proprie rispettive  
conclusioni;*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

*Ammettere i mezzi di prova come articolati nella memoria istruttoria ex  
art. 183 comma VI n. 2 c.p.c e nella memoria di replica ex art. 183 comma VI n. 3  
c.p.c. riportandosi espressamente a tutte le richieste ed eccezioni ivi formulate;*

*NEL MERITO per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, accertare e  
dichiarare ██████████ S.r.l. responsabile per la detenzione e vendita di sostanze  
alimentari nocive e/o comunque in cattivo stato di conservazione, nonché per la  
violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali*



- 3 -

intercorsi con [REDACTED] e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano in € 20.000,00 o comunque nella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa e che potrà essere liquidata, anche per le singole componenti voci di danno, anche in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c..

In ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%.”

### Della convenuta

“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, provvedere:

A) Nel merito rigettare, per le causali tutte di cui alla parte narrativa del presente atto, e comunque in ogni caso, ogni e qualsivoglia domanda svolta da parte di [REDACTED] s.r.l. nei confronti della [REDACTED] s.r.l. in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

B) Sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga le domande di [REDACTED] srl fondata in via totale o parziale, condannare la [REDACTED] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Castellina Marittima (PI) via [REDACTED] [REDACTED] p.iva [REDACTED] a tenere indenne e/o rimborsare la [REDACTED] s.r.l. da tutte le voci di danno e/o da tutte le somme che in ipotesi dovessero essere liquidate e che la convenuta dovesse essere



- 4 -

*condannato a pagare, a qualsivoglia titolo, in favore di ██████████ s.r.l.  
, incluse spese e onorari di giudizio;*

*C) In via di domanda riconvenzionale trasversale, accertare e dichiarare la responsabilità della società ██████████ s.r.l. in ordine alla presenza di un corpo estraneo all'interno del barattolo di zuppa di cui al lotto n. 51818 e accertare e dichiarare che l'evento è stato causa dei danni patrimoniali e non patrimoniali di cui in narrativa e per l'effetto condannare la società terza chiamata al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di € 130.358,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.*

*In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”*

**Della terza chiamata ██████████ S.r.l.**

*“Tutto ciò premesso, ██████████ srl in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata difesa e domiciliata,*

*Rigettata ogni avversa e diversa domanda istanza eccezione di cui richiede il rigetto e non accoglimento per tutti i motivi dedotti nei propri scritti difensivi,*

*Respinta ogni avversa domanda istanza ed eccezione formulata anche in via istruttoria,*

*in accoglimento dei motivi, istanze ed eccezioni dedotti nei propri scritti difensivi,*



- 5 -

*Voglia il l'Ill.mo Tribunale di Bergamo accogliere le seguenti*

*Conclusioni*

*– In via preliminare di rito accertare e dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte di ██████████ srl;*

*– In via preliminare di rito accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della chiamata in causa del terzo promossa da ██████████ srl avverso ██████████ srl per violazione artt. 33 106 269 cpc;*

*– In via preliminare e di rito accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale di risarcimento dei danni promossa da ██████████ srl avverso ██████████ srl per violazione art. 163 cpc;*

*– Nel merito Rigettare respingere e non accogliere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e per i motivi tutti dedotti nei propri scritti difensivi;*

*– In denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande ed in ogni caso, Dichiarare tenuto e condannare ██████████ ██████████ S.P.A. con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via ██████████ cap 31021 in persona del legale rappresentante pro tempore p.iva ██████████ cf ██████████ gruppo iva ██████████ pec ██████████ a tenere indenne manlevare e garantire la comparente dalla domanda ricevuta direttamente o in subordine in favore del comparente e in ogni caso a risarcire, ristorare, tenere indenne manlevare e garantire la comparente da ogni pregiudizio, danno e spesa e*



- 6 -

come meglio dedotto e richiamato nei propri scritti difensivi;

– Ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia e Legge in favore della comparente ed avverso sia parte attrice, controparte, oltre che avverso il terzo chiamato anche sulla base ed in applicazione di ogni altra norma ritenuta di Giustizia e Legge;

Con Vittoria di Diritti Onorari, Compenso di Avvocato e spese.

In via istruttoria, Si richiamano i documenti già prodotti e le richieste formulate in atti.”

**Della terza chiamata [REDACTED] S.p.a.**

“In via preliminare:

– accertare e chiarare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte di [REDACTED] S.r.l.;

– accertare e dichiarare la decadenza in capo alla parte acquirente [REDACTED] S.r.l. del diritto alla garanzia dei vizi della cosa venduta nei confronti di [REDACTED] e per l'effetto respingere la domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti della convenuta [REDACTED] S.r.l.;

– accertare e dichiarare la decadenza in capo alla parte acquirente [REDACTED] S.r.l. del diritto alla garanzia dei vizi della cosa venduta nonché la prescrizione della relativa azione ex art. 1495 c.c. e per l'effetto respingere la domanda risarcitoria autonoma della convenuta [REDACTED] nei confronti della terza chiamata [REDACTED] S.r.l.;

Con vittoria di compensi oltre iva cpa e rimborso forfettario.



- 7 -

*Nel merito ed in via principale:*

*- accertare e dichiarare che non risulta provata la sussistenza del vizio del prodotto consegnato da [REDACTED] a [REDACTED] e per l'effetto respingere le domande attoree e le domande di [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di qualsiasi riscontro probatorio e per l'effetto dichiarare assorbite le ulteriori domande di [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.p.A..*

*Con vittoria di compensi oltre iva cpa e rimborso forfettario.*

*Nel merito ed in via subordinata:*

*- nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità per difetto di prodotto imputabile alla terza chiamata [REDACTED] S.r.l., accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza n. [REDACTED] per tutti i motivi indicati e per l'effetto respingere ogni domanda formulata da [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.p.A.*

*Con vittoria di compensi oltre iva cpa e rimborso forfettario*

*Nel merito ed in via ulteriormente subordinata:*

*nella denegata ipotesi di condanna di [REDACTED] S.r.l. e di prova della sussistenza di garanzia assicurativa e di operatività della stessa, limitare la condanna al solo danno provato e derivante da difetto del prodotto che sia oggetto di garanzia ed entro il limite massimale derivante dall'applicazione del contratto di assicurazione e con detrazione della quota di scoperto del 10% a carico dell'assicurato.*



- 8 -

*In ogni caso:*

*con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario;*

*In via istruttoria:*

*si chiede che venga rigettata ogni istanza di CTU ed istruttoria; nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere necessaria attività istruttoria si chiede ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante della società [REDACTED] S.r.l. e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione "E' vero che":*

*1) la società [REDACTED] S.r.l. è un'azienda di produzione di conserve tipiche alimentari toscane che opera sul mercato dal 1997 e che rifornisce diverse catene alimentari in Italia ed all'estero, annoverando tra i propri clienti: Coop, Conad, Eataly ecc.??;*

*2) la società [REDACTED] S.r.l. è dotata di riconoscimento CEE per la lavorazione di prodotti a base di carni e pesce ex Reg UE 853 e che dall'anno 2006 è trasformatore certificato bio ex Reg. UE 834 e 889 ??;*

*3) la società [REDACTED] S.r.l. dall'anno 2015 è certificata secondo lo standard di qualità e sicurezza alimentare IFS Food ??;*

*4) nel corso del 2008 il sig. [REDACTED] [REDACTED] per conto della società [REDACTED] S.r.l. aveva chiesto alla società [REDACTED] S.r.l. di poter acquistare alcuni prodotti standard della [REDACTED] S.r.l. utilizzando la propria etichetta a marchio privato ??;*





- 9 -

5) nel mese di dicembre 2018, come da fatture 1014, 1059, e 1067 che mi si rammostrano (doc. 5 fascicolo [REDACTED] [REDACTED] acquista da [REDACTED] S.r.l. delle forniture di ragù e zuppe che venivano consegnate nel mese di dicembre 2018 e che per la prima fornitura di due cartoni era passato presso la sede della [REDACTED] il sig. [REDACTED] senza che fosse fatto un preventivo ordine, mentre per le altre due forniture (fatture 1059 e 1067) venne mandata una mail come da documenti che mi si rammostrano (cfr. doc. 6 all. a e 6 bis all. b fascicolo [REDACTED] ??);

6) le ricevute bancarie di cui alle forniture elencate al precedente capitolo di prova (fatture 1014, 1059, e 1067) a fine febbraio del 2019 andavano insolute ??;

7) [REDACTED] chiedeva a [REDACTED] un lavoro "su commessa" in un formato non standard che prevedeva una lavorazione dedicata in 2 lotti di ragù per un valore complessivo di € 10.000,00 ??;

8) le merci di cui alla produzione su commessa vennero eseguite da [REDACTED] S.r.l. ma mai ritirate da [REDACTED] e che a fine aprile 2019 andava insoluta la relativa ricevuta bancaria di tale lavoro??;

9) successivamente agli insoluti di cui alle forniture elencate ai capitoli precedenti, il dott. [REDACTED] nel mese di maggio 2019 veniva contattato via messaggio dal sig. [REDACTED] per una presunta presenza di un insetto in un barattolo di zuppa di verdure e farro con funghi porcini ??;

10) il barattolo di zuppa di verdure e farro con funghi porcini faceva parte del lotto 51818 prodotto venerdì 21.09.2018 i cui pezzi totali erano di 537 barattoli



- 10 -

di cui solo 66 pezzi sono stati consegnati a [REDACTED] in tre forniture ??;

11) i restanti pezzi delle forniture del lotto 51818 sono stati acquistati da altri clienti e che alcuno di questi ha rilevato alcuna anomalia, tanto che alcun reclamo veniva mosso a [REDACTED] S.r.l. ??;

12) tutti i barattoli di zuppa di cui al lotto 51818 sono stati consegnati da [REDACTED] a [REDACTED] S.r.l. integri quanto a sigillo, a chiusura sottovuoto e che erano stati previamente sottoposti a sterilizzazione ed a controllo di qualità e che da tale controllo emergeva che in nessuno dei barattoli consegnati a [REDACTED] era contenuto alcun verme ??;

Si indicano a testi:

- Sig. [REDACTED] c/o [REDACTED] sita in Loc. Badie, via [REDACTED] -

56040 Castellina Marittima (PI).

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse inammissibile la richiesta di CTU, dal momento che tale barattolo avrebbe dovuto immediatamente essere sottoposto ad accertamento tecnico da parte dell' autorità sanitaria da parte della convenuta che l'ha detenuto e volesse sottoporre in tale sede il prodotto ad una consulenza tecnica d'ufficio, si chiede che il CTU accerti lo stato del vasetto con particolare riferimento alla sua integrità e conservazione e se lo stesso risulta essere stato adeguatamente conservato dalla produzione ad oggi, nonché le cause che hanno determinato lo sviluppo del verme all'interno della zuppa e se la contaminazione sia riconducibile al processo di conservazione del prodotto o del ciclo produttivo.



- 11 -

*Accerti nello specifico il CTU se tale prodotto avrebbe potuto essere in qualche modo manomesso dopo la consegna da parte di [REDACTED] se la chiusura ermetica del barattolo è possibile solo attraverso uno specifico processo produttivo o se viceversa è possibile aprire il barattolo, richiuderlo ermeticamente sottovuoto e riapporre un adesivo come sigillo di garanzia.”*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 ottobre 2019 [REDACTED] s.r.l., premettendo di aver acquistato da [REDACTED] S.r.l. delle forniture di prodotti alimentari da destinare alla distribuzione presso la propria filiale in Svizzera, ha convenuto in giudizio [REDACTED] S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della presenza di un verme all'interno di un vasetto sigillato contenente “zuppa di farro e porcini”, e quantificati in euro 20.000,00.

Costituendosi in giudizio [REDACTED] S.r.l. ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita; nel merito ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto e domandato, evidenziando che la produzione dei prodotti alimentari è stata eseguita dalla [REDACTED] S.r.l. nei cui confronti ha svolto istanza di chiamata in causa avanzando domanda riconvenzionale trasversale di risarcimento dei danni pari ad euro 130.358,00.



- 12 -

A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita in giudizio [REDACTED] S.r.l. che ha allegato l'inadempimento di [REDACTED] S.r.l. nel pagamento di fatture per un debito complessivo di euro 11.040,18 sorto in epoca antecedente al fatto per cui è causa; ha eccepito altresì la nullità/inammissibilità della propria chiamata in causa nonché la nullità/inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale, mentre nel merito ha lamentato l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese ed ha svolto istanza di chiamata in causa di [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. in ragione della polizza assicurativa n. 320804704.

Da ultimo si è costituita in giudizio anche [REDACTED] S.p.a. che ha eccepito la nullità per indeterminatezza della nuova ed autonoma domanda di garanzia svolta da [REDACTED] nei confronti della terza chiamata [REDACTED] S.r.l., nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda dell'attrice [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.r.l.; ha inoltre eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con la chiamante [REDACTED] S.r.l.

La causa, a seguito di inutile esperimento del tentativo di conciliazione della lite, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo risulta del tutto infondata l'eccezione



- 13 -

preliminare di improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita.

In argomento si fa rilevare che le parti, anche a seguito di sollecito da parte del Tribunale, hanno avuto modo di tentare a più riprese la conciliazione della lite in corso di causa senza però che nessuna delle parti abbia mai espresso un'effettiva volontà conciliativa; una lettura non meramente formalistica della disciplina normativa in tema di negoziazione assistita induce allora il Tribunale a rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione. Ed, infatti, opinando in senso contrario si giungerebbe ad avvalorare un contrasto - a discapito del primo - tra il diritto di difesa costituzionalmente garantito e la modalità alternativa di risoluzione delle controversie della c.d. negoziazione assistita, dal momento che nel corso del giudizio è stato accertato che le parti non hanno intenzione di transigere la vertenza.

Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale infondata la domanda attorea nei termini e per le ragioni che seguono.

████████ S.r.l. ha convenuto in giudizio ██████████ S.r.l. per sentir accertare la sua responsabilità per la detenzione e la vendita di sostanze alimentari novice e/o comunque in cattivo stato di conservazione, e conseguentemente ha formulato una domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 20.000,00. In particolare i danni vengono così



- 14 -

allegati:

- quanto al danno emergente, il costo sopportato per l'acquisto della merce da ██████████ S.r.l., alla luce del fatto che dopo l'evento lamentato la vendita dei prodotti è stata immediatamente interrotta, nonché i costi sostenuti per i dazi doganali connessi all'importazione;

- sotto il profilo del lucro cessante, la perdita di guadagno sulle vendite e sul fatturato che la distribuzione di tali prodotti nel territorio elvetico avrebbe di lì a poco prodotto, tenuto conto dell'attività di marketing e di pubblicità già svolta in relazione alla specificità del prodotto di ██████████ nonché la perdita dell'opportunità di affiliarsi ad altre aziende per la distribuzione degli stessi prodotti, *“così rallentando il suo progetto di sviluppo quale azienda di riferimento nella distribuzione dei prodotti tipici italiani in Svizzera”*;

- sotto il profilo del danno non patrimoniale, il danno di immagine subito per non aver potuto partecipare agli eventi fieristici programmati con il prodotto ██████████

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che ██████████ S.r.l. e ██████████ S.r.l. hanno stipulato un accordo di collaborazione per la distribuzione e la promozione di prodotti alimentari italiani in Svizzera (doc. 3 e 4 fascicolo parte attrice), in relazione al quale parte attrice ha lamentato l'inadempimento di ██████████ S.r.l. per averle consegnato un barattolo di zuppa contenente al suo interno un verme



- 15 -

ben visibile dalle pareti di vetro.

In particolare il contenuto del contratto in essere tra le parti è ricavabile dalle scritture datate 16 gennaio e 29 aprile 2019 (doc. 3 e 4 fascicolo parte attrice), in forza delle quali [REDACTED] S.r.l. si è obbligata a consegnare ad [REDACTED] S.r.l. i seguenti prodotti: 100 confezioni per tipo selezione [REDACTED] sughi, minestre, sottoli; 120 bottiglie Animoso 2016/2017 misto; 120 bottiglie Morellino di Scansano I Lecci; 120 bottiglie Rosso Toscano I Lecci; 100 confezioni per tipo sughi e creme I Pescatori di Orbetello; 250 confezioni di pasta mista Il Vallino (primo ordine); nonché 50 confezioni per tipo selezione [REDACTED] sughi; 120 bottiglie Animoso 2016/2017 misto; 120 bottiglie Rosso Toscano I Lecci; 60 confezioni per tipo sughi e creme I Pescatori di Orbetello; 250 confezioni di pasta mista Il Vallino (secondo ordine).

I prodotti ordinati comprendevano dunque 600 bottiglie di vino, 500 confezioni di pasta, 160 sughi/creme a base di pesce del brand “I Pescatori di Orbetello”, nonché 150 selezioni di sughi misti; quindi 1.410 prodotti complessivi.

La condotta contestata a [REDACTED] S.r.l. attiene alla consegna di un barattolo viziato di zuppa di farro e porcini, facente parte della categoria merceologica “confezioni per tipo selezione [REDACTED] sughi”, in relazione al quale [REDACTED] S.r.l. ha inteso interrompere tutti i rapporti contrattuali in essere con la stessa [REDACTED] S.r.l. ed ha chiesto



- 16 -

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.

Si fa altresì rilevare che [REDACTED] S.r.l. in data 16 luglio 2019 ha ritirato il barattolo di causa, ed è dunque stata messa nelle condizioni di verificarne l'integrità; si noti poi che in comparsa costitutiva la stessa [REDACTED] S.r.l. fa riferimento alla circostanza che il barattolo fosse "sigillato", cosicché del tutto esplorativa risulta la richiesta di far accertare tramite consulenza tecnica la chiusura ermetica del vasetto formulata in memoria istruttoria.

Ferne le superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che la scelta di [REDACTED] di recedere dal contratto non si ponga in nesso causale con la condotta inadempiente imputata a [REDACTED] S.r.l., trattandosi di una scelta esorbitante che esula dalla c.d. regolarità causale. Ed, infatti, l'inadempimento imputato a [REDACTED] S.r.l. riguarda la consegna di un solo barattolo di sugo, e dunque di un prodotto appartenente alla tipologia merceologica di minore quantità tra tutte quelle indicate nel contratto, i cui marchi rendevano ben comprensibile che gli stessi non erano prodotti dalla stessa [REDACTED] a ciò si aggiunga che il prodotto è stato ritirato dal mercato prima di essere visto dalla potenziale clientela.

Se è pur vero, poi, che la presenza di un verme all'interno di un barattolo può apparire una circostanza di rilevante gravità, non si può non rilevare che il contenuto dell'accordo di collaborazione prevedeva





- 17 -

la fornitura di prodotti merceologici diversi non prodotti da [REDACTED] (vino del marchio I Lecci, pasta del marchio Il Vallino e sughi del marchio "I pescatori di Orbetello" per complessive 1.260 unità), e quindi era ben possibile chiedere la rimozione della categoria "sughi [REDACTED] peraltro di minore quantità nell'economia complessiva del contratto, dal contenuto dell'accordo e/o in via di subordine chiedere la sostituzione del fornitore di tale sughi.

In un tale contesto ritiene allora il Tribunale che la condotta di [REDACTED] S.r.l. sia stata idonea ad interrompere il nesso causale, in quanto è stata da sola sufficiente a provocare gli eventi dannosi lamentati, trattandosi di causa autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, così da aver assorbito sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale tanto da ridurlo al ruolo di semplice occasione (*cf.* Cass., 7 luglio 2022, n. 21563).

La condotta tenuta da [REDACTED] S.r.l. è dunque, da un lato, idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale e, dall'altro lato, ha assunto caratteristiche tali da incidere anche sulla c.d. causalità giuridica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225 e 1227, comma secondo, c.c., attesa la non prevedibilità della scelta compiuta da [REDACTED] S.r.l. di recedere dall'intero contratto di collaborazione.

L'infondatezza della domanda attorea emerge anche sotto il profilo della mancata prova dei danni reclamati.



- 18 -

Preliminarmente si fa rilevare che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass., 8941/2022).

██████████ S.r.l. dal canto suo ha chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante e del danno all'immagine senza, tuttavia, fornire neppure un principio di prova sul punto; infatti, non è dato sapere che prospettiva di sviluppo commerciale avrebbe assunto la collaborazione con ██████████ in mancanza dell'allegazione di idonei e sufficienti dati contabili, e d'altro verso non si comprende come possa parlarsi di danno all'immagine dal momento che il barattolo non è stato neppure esposto al pubblico per la vendita.

Parimenti destituita di fondamento risulta la domanda di risarcimento sotto il profilo del danno patrimoniale. In particolare ██████████ ██████████ ha formulato una domanda risarcitoria ed ha quantificato il danno con il costo sopportato per l'acquisto di merce da ██████████ S.r.l., *“alla luce del fatto che dopo l'evento lamentato la vendita dei prodotti di ██████████ S.r.l. è stata immediatamente interrotta, nonché i costi sostenuti per i dazi doganali per l'importazione”*; alla luce delle



- 19 -

considerazioni sopra già svolte ritiene per contro il Tribunale che il danno così come lamentato non si ponga in nesso causale con la condotta inadempiente tenuta dalla stessa ██████████ essendo stata una scelta arbitraria di ██████████ S.r.l. quella di interrompere il rapporto commerciale in essere; a ciò si aggiunga che non sono stati quantificati i dazi doganali né è stata allegato con precisione l'importo di cui si chiede la restituzione.

Può pertanto affermarsi che la somma di euro 20.000,00 è stata indicata senza alcun aggancio probatorio, di talché parte attrice non può invocare la liquidazione equitativa del danno per sopperire al proprio onere probatorio.

Il rigetto della domanda attorea comporta che la domanda di manleva svolta da ██████████ S.r.l. nei confronti di ██████████ S.r.l. deve intendersi come assorbita.

Passando invece all'esame della domanda trasversale riconvenzionale svolta da ██████████ S.r.l. nei confronti di ██████████ S.r.l., si osserva quanto segue.

██████████ S.r.l. ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di ██████████ S.r.l. in ordine alla presenza di un corpo estraneo all'interno del barattolo di zuppa di cui al lotto n. 51818 e, conseguentemente, *“accertare e dichiarare che l'evento è stato causa dei danni patrimoniali e non patrimoniali di cui in narrativa e per*



- 20 -

*l'effetto condannare la società terza chiamata al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di € 130.358,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, interessi legali dalla domanda al saldo effettivo*". In particolare viene lamentato da [REDACTED] S.r.l. il ritiro da parte di [REDACTED] dei prodotti a marchio [REDACTED] dai negozi di Lugano e dallo showroom, nonché l'annullamento degli ordini del 16 gennaio e del 29 aprile 2019.

Preliminarmente non si ritiene condivisibile sul punto l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale; ed, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale *"dal titolo dedotto in giudizio dall'attore"*, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della *"causa petendi"*, ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta (*cf.* Cass., 6520/2007).

Passando all'esame del merito dell'indicata domanda, ritiene il Tribunale riproponibili le medesime argomentazioni già svolte con



- 21 -

riferimento alla domanda risarcitoria svolta da parte attrice.

Ed, infatti, la scelta di [REDACTED] S.r.l. di recedere dal contratto, stante la relativa eccezionalità e arbitrarietà, ha interrotto il nesso di causalità materiale rispetto alla serie causale originata dal rinvenimento di un verme all'interno di un barattolo di zuppa prodotto da [REDACTED]

D'altro verso tale scelta ha inciso pure sul nesso di causalità giuridica, in quanto i danni lamentati da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] non sono imputabili alla condotta di quest'ultima (*id est* produzione di un barattolo di zuppa contenente un verme), bensì alla condotta di [REDACTED] che, come sopra già esposto, ha assunto un carattere talmente eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale già in atto.

Può dunque affermarsi che i danni lamentati da [REDACTED] S.r.l. non sono riconducibili all'antecedente causale imputato alla produttrice [REDACTED] né erano per la stessa prevedibili in ragione della regolarità e conformità del proprio processo produttivo così come documentato in causa.

Il rigetto della domanda risarcitoria svolta da [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.r.l. determina l'assorbimento della domanda di manleva svolta nei confronti di [REDACTED] S.p.a..

Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo; per l'effetto [REDACTED] S.r.l. deve essere condannata a rimborsare le spese di lite in favore di



- 22 -

██████████ S.r.l. assumendo a riferimento lo scaglione sino ad 20.000,00 euro.

██████████ S.r.l. deve essere del pari condannata a rimborsare le spese di lite in favore di ██████████ S.r.l. e ██████████ S.p.a., dovendo farsi applicazione del principio di diritto in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, secondo cui, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (*cf.* Cass., 8 febbraio 2016, n. 2492). In tal caso deve assumersi a riferimento lo scaglione per le cause di valore sino ad euro 130.358,00, in applicazione del principio del c.d. *petitum*.

#### P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da ██████████ S.r.l. nei confronti di ██████████ S.r.l.;
3. per l'effetto la domanda di manleva svolta da ██████████ nei confronti di ██████████ S.r.l. deve intendersi come assorbita;
4. rigetta la domanda riconvenzionale trasversale svolta da



- 23 -

██████████ S.r.l. nei confronti di ██████████ S.r.l.;

5. per l'effetto la domanda di manleva svolta da ██████████ S.r.l. nei confronti di ██████████ ██████████ S.p.a. deve intendersi come assorbita;

6. condanna ██████████ ██████████ S.r.l. a rimborsare le spese di lite a favore di ██████████ S.r.l., liquidandone l'ammontare in Euro 5.077,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

7. condanna ██████████ ██████████ S.r.l. a rimborsare le spese di lite a favore di ██████████ S.r.l. e ██████████ ██████████ S.p.a., liquidandone l'ammontare per ciascuno in Euro 14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bergamo, il giorno 26 gennaio 2023

**IL GIUDICE**

**(Dott.ssa Laura Brambilla)**

